

Linee Guida



**Linee guida 3/2021 sull'applicazione dell'articolo 65,
paragrafo 1, lettera a), GDPR**

Versione 2.0

Adottate il 24 maggio 2023

This language version has not yet been proofread.

Cronologia delle versioni

Versione 1.0	13 aprile 2021	Adozione delle linee guida per la consultazione pubblica
Versione 2.0	24 maggio 2023	Adozione delle linee guida dopo la consultazione pubblica

Sintesi

L'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR stabilisce un meccanismo di composizione delle controversie inteso a garantire l'applicazione corretta e coerente del GDPR nei casi riguardanti il trattamento transfrontaliero di dati personali. Esso mira a risolvere i conflitti di opinione che sorgono tra le autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate in merito al caso, in particolare sull'eventuale sussistenza di una violazione del GDPR, al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente di detta normativa nei singoli casi. Le presenti linee guida chiariscono l'applicazione della procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR.

L'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR impone all'EDPB di emettere una decisione vincolante ogniqualevolta un'autorità di controllo capofila presenti un progetto di decisione e riceva obiezioni dalle autorità di controllo interessate, alle quali non dà seguito o che ritiene non siano pertinenti e motivate.

Le presenti linee guida chiariscono il quadro giuridico applicabile e le fasi principali della procedura, conformemente alle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del GDPR e del regolamento interno dell'EDPB. Esse chiariscono inoltre la competenza dell'EDPB nell'adottare una decisione giuridicamente vincolante sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR. Conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, la decisione vincolante dell'EDPB riguarda tutte le questioni oggetto dell'obiezione pertinente e motivata. Di conseguenza, l'EDPB valuterà innanzitutto se l'obiezione o le obiezioni sollevate sono "pertinenti e motivate" ai sensi dell'articolo 4, punto 24), GDPR. Solo per quanto riguarda le obiezioni che coincidono con tale definizione, l'EDPB prenderà posizione in merito alle questioni sostanziali sollevate. Le linee guida esaminano esempi di obiezioni che segnalano divergenze tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate su questioni specifiche e chiariscono la competenza dell'EDPB in ciascun caso.

Le presenti linee guida chiariscono inoltre le garanzie procedurali e i mezzi di ricorso applicabili, conformemente alle pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del GDPR e del regolamento interno dell'EDPB. In particolare, le presenti linee guida interessano il diritto di essere ascoltati, il diritto di accesso al fascicolo, l'obbligo per l'EDPB di motivare le proprie decisioni, nonché una descrizione dei mezzi di ricorso giurisdizionale disponibili.

Le presenti linee guida non hanno ad oggetto la composizione delle controversie da parte dell'EDPB nei casi in cui: 1) vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale (articolo 65, paragrafo 1, lettera b), GDPR); o 2) un'autorità di controllo competente non richiede il parere del Comitato nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, o non si conforma al parere del Comitato emesso a norma dell'articolo 64 (articolo 65, paragrafo 1, lettera c), GDPR).

Indice

1	Introduzione e oggetto	6
2	Quadro giuridico e regolamento interno	7
2.1	Diritto a una buona amministrazione	7
2.2	GDPR	9
2.3	Regolamento interno dell'EDPB.....	9
3	Fasi principali della procedura (panoramica).....	9
3.1	Condizioni per l'adozione di una decisione vincolante.....	9
3.2	Valutazione della completezza del fascicolo.....	10
3.3	Fissazione dei termini	14
3.3.1	Calcolo.....	14
3.3.2	Decisione di proroga di un mese.....	15
3.3.3	Proroga di due settimane.....	15
3.4	Preparazione del progetto di decisione vincolante dell'EDPB.....	15
3.5	Adozione della decisione vincolante dell'EDPB	16
3.6	Notifica alle autorità di controllo interessate	17
3.7	Decisione definitiva della o delle autorità di controllo	17
3.7.1	"In base alla"	18
3.7.2	Decisioni dell'autorità di controllo capofila e/o dell'autorità di controllo interessata.	18
3.7.3	Informazioni all'EDPB.....	19
3.8	Pubblicazione della decisione vincolante dell'EDPB	19
4	Competenza dell'EDPB.....	20
4.1	Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni.....	20
4.2	Questioni oggetto dell'obiezione pertinente e motivata	21
4.2.1	Sussistenza di una data violazione del GDPR.....	22
4.2.2	Violazioni aggiuntive o alternative del GDPR.....	22
4.2.3	Lacune nel progetto di decisione che giustificano la necessità di ulteriori indagini da parte dell'autorità di controllo capofila	24
4.2.4	Motivazioni o informazioni fattuali insufficienti.....	25
4.2.5	Aspetti procedurali.....	26
4.2.6	Azione prevista.....	26
5	Diritto di essere ascoltati	27
5.1	Applicabilità	27
5.2	Finalità.....	28
5.3	Tempistica	29

5.3.1	A livello nazionale e prima del deferimento all'EDPB.....	29
5.3.2	Durante la valutazione della completezza del fascicolo	29
6	Accesso al fascicolo	30
7	L'obbligo di motivazione	32
8	Ricorsi giurisdizionali.....	33
8.1	Autorità di controllo.....	34
8.2	Titolare del trattamento, responsabile del trattamento, reclamante o altra entità	36

1 INTRODUZIONE E OGGETTO

1. L'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR impone all'EDPB di emettere una decisione giuridicamente vincolante ogniqualvolta un'autorità di controllo capofila presenta un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, GDPR e decide di non dare seguito a un'obiezione pertinente e motivata sollevata da un'autorità di controllo interessata o ritiene l'obiezione non pertinente o non motivata¹.
2. L'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR stabilisce un meccanismo di **composizione delle controversie** inteso a garantire l'applicazione corretta e coerente del GDPR nei casi riguardanti il trattamento transfrontaliero di dati personali². Esso mira a risolvere i conflitti di opinione che sorgono tra le autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate in merito al caso, in particolare sull'eventuale sussistenza di una violazione del GDPR, al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del GDPR nei singoli casi³.
3. Nell'ambito del cosiddetto "meccanismo dello sportello unico", che si applica al trattamento transfrontaliero dei dati personali, l'autorità di controllo capofila agisce in qualità di unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento in questione⁴. L'autorità di controllo capofila è responsabile dello svolgimento delle indagini necessarie, della comunicazione delle informazioni pertinenti a tutte le autorità di controllo interessate e dell'elaborazione di un progetto di decisione⁵. Prima dell'adozione del progetto di decisione, l'autorità di controllo capofila è tenuta a cooperare con le autorità di controllo interessate nell'impegno per raggiungere un consenso e l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sono tenute a scambiare tutte le informazioni pertinenti⁶.
4. Una volta elaborato un progetto di decisione, l'autorità di controllo capofila lo trasmette a tutte le autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni⁷. Un'autorità di controllo interessata può sollevare un'"obiezione pertinente e motivata" al

¹ Sul concetto di obiezione pertinente e motivata cfr. Comitato europeo per la protezione dei dati, Linee guida 9/2020 sull'obiezione pertinente e motivata ai sensi del regolamento 2016/679, versione 2.0, 9 marzo 2021 (di seguito "linee guida sull'obiezione pertinente e motivata"), https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021-06/edpb_guidelines_202009_rro_final_it.pdf.

² Il meccanismo di cooperazione e coerenza è applicabile ai "singoli casi" indipendentemente dal fatto che il caso riguardi un reclamo o un'indagine d'ufficio.

³ Considerando 136 e articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR.

⁴ Articolo 56, paragrafo 6, GDPR. Nei casi riguardanti reclami proposti dall'interessato o dagli interessati, ciascuna autorità di controllo interessata funge da punto di contatto principale per questi ultimi nel territorio del proprio Stato membro. Cfr. articolo 60, paragrafi da 7 a 9, articolo 65, paragrafo 6, e articolo 77, paragrafo 2, GDPR. Cfr. anche i considerando 130 e 141 del GDPR.

⁵ Cfr. articolo 60, paragrafo 3, GDPR. Conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, GDPR, l'autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento all'altra autorità di controllo interessata di fornire assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell'articolo 62 GDPR.

⁶ Tale obbligo di cooperazione si applica a tutte le fasi della procedura, a partire dall'inizio del caso, per poi estendersi all'intero processo decisionale, cfr. articolo 60, paragrafo 1, GDPR e il punto 1 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata. Nell'ambito della procedura di cooperazione, l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sono inoltre tenute a scambiarsi tutte le informazioni pertinenti (articolo 60, paragrafo 1, GDPR).

⁷ Articolo 60, paragrafo 3, GDPR.

progetto di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata⁸. Qualora nessuna autorità di controllo interessata sollevi obiezioni, l'autorità di controllo capofila può procedere all'adozione della decisione. Se un'autorità di controllo interessata solleva un'obiezione, l'autorità di controllo capofila è tenuta a decidere se dare seguito o meno all'obiezione pertinente e motivata o se ritenere che questa non sia pertinente o motivata. Qualora non intenda dare seguito all'obiezione o alle obiezioni o qualora ritenga che queste non siano pertinenti e motivate, l'autorità di controllo capofila è tenuta a deferire il caso all'EDPB per la composizione delle controversie⁹.

5. L'EDPB agirà quindi in qualità di organismo di composizione delle controversie e adotterà una **decisione giuridicamente vincolante**. L'autorità di controllo capofila, e in alcune situazioni l'autorità di controllo interessata cui è stato proposto il reclamo¹⁰, è tenuta ad adottare la sua decisione definitiva sulla base della decisione dell'EDPB. La decisione definitiva dell'autorità di controllo competente sarà indirizzata al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e, se del caso, al reclamante.
6. Le presenti linee guida chiariscono l'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR. In particolare, esse chiariscono l'applicazione delle disposizioni pertinenti del GDPR e del regolamento interno, delineano le **fasi principali** della procedura e chiariscono la **competenza dell'EDPB** nell'adozione di una decisione giuridicamente vincolante sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR. Le linee guida comprendono anche una descrizione delle **garanzie procedurali e dei mezzi di ricorso** applicabili.
7. Le presenti linee guida non hanno ad oggetto la composizione delle controversie da parte dell'EDPB nei casi in cui:
 - vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento principale (articolo 65, paragrafo 1, lettera b), GDPR);
 - o un'autorità di controllo competente non richiede il parere del Comitato nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, o non si conforma al parere del Comitato emesso a norma dell'articolo 64 (articolo 65, paragrafo 1, lettera c), GDPR).

2 QUADRO GIURIDICO E REGOLAMENTO INTERNO

2.1 Diritto a una buona amministrazione

8. L'EDPB è soggetto alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso l'articolo 41 (diritto a una buona amministrazione). Ciò si riflette anche nell'articolo 11, paragrafo 1, del

⁸ Articolo 60, paragrafo 4, GDPR.

⁹ Articolo 60, paragrafo 4, articolo 63 e articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR. Qualora intenda dare seguito alle obiezioni ritenute pertinenti e motivate, l'autorità di controllo capofila presenta un progetto di decisione riveduto a tutte le autorità di controllo interessate. Le autorità di controllo interessate possono sollevare obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione riveduto entro un termine di due settimane (articolo 60, paragrafo 5, GDPR). Cfr. anche i punti 2 e 3 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

¹⁰ Ciò vale in particolare se il reclamo è rigettato in tutto o in parte (articolo 60, paragrafi 8 e 9, GDPR). Cfr. inoltre paragrafo 51 e seguenti.

regolamento interno dell'EDPB¹¹, che conferma che l'EDPB è tenuto a rispettare il diritto a una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta.

9. L'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce a ogni persona il diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate **in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole** dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione. Tale diritto comprende il diritto di ogni persona:

- **di essere ascoltata** prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; e
- **di accedere al fascicolo** che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale.

Il diritto a una buona amministrazione comprende anche l'obbligo per l'amministrazione di **motivare** le proprie decisioni.

¹¹ Regolamento interno dell'EDPB, adottato il 25 maggio 2018, modificato da ultimo e adottato l'8 ottobre 2020, disponibile all'indirizzo https://www.edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_rop_version_7_adopted_20201008_it.pdf (di seguito "regolamento interno").

2.2 GDPR

10. L'articolo 65, paragrafo 1, GDPR individua tre diverse situazioni in cui l'EDPB agisce in qualità di organismo di composizione delle controversie. Le principali norme applicabili alle procedure di composizione delle controversie sono stabilite all'articolo 65, paragrafi da 2 a 6, GDPR.
11. In caso di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, occorre tenere conto anche dell'articolo 60 di detto regolamento, che si applica alla cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata nei singoli casi riguardanti il trattamento transfrontaliero e specifica in quali casi l'autorità di controllo capofila sottopone la questione all'EDPB per la composizione delle controversie. Sebbene le presenti linee guida si concentrino principalmente sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, si farà riferimento anche alle disposizioni dell'articolo 60 GDPR, nella misura in cui queste sono pertinenti per chiarire le fasi principali della procedura e la competenza dell'EDPB ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR¹².

2.3 Regolamento interno dell'EDPB

12. L'articolo 11 del regolamento interno chiarisce ulteriormente le norme applicabili nei casi in cui l'EDPB è chiamato ad adottare una decisione vincolante, anche nel contesto della procedura di composizione delle controversie. L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno contiene norme che si applicano specificamente alla procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR.
13. Pur non essendo centrali nelle presenti linee guida, si terrà conto anche dell'articolo 22 (Votazione), dell'articolo 32 (Accesso ai documenti), dell'articolo 33 (Riservatezza delle discussioni) e dell'articolo 40 (Calcolo dei termini) del regolamento interno, a seconda dei casi.

3 FASI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA (PANORAMICA)

3.1 Condizioni per l'adozione di una decisione vincolante

14. Le condizioni generali per l'adozione di una decisione vincolante da parte dell'EDPB sono stabilite dall'articolo 60, paragrafi 4 e 5, e dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR.
15. L'EDPB è competente a emettere decisioni vincolanti sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - la presentazione di un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, da parte dell'autorità di controllo capofila alle autorità di controllo interessate;
 - almeno un'autorità di controllo interessata ha sollevato (una o più) obiezioni al progetto di decisione (riveduto) dell'autorità di controllo capofila entro il termine previsto dall'articolo 60, paragrafi 4 e 5, GDPR; e

¹² Per ulteriori orientamenti in merito all'articolo 60 GDPR, cfr. le linee guida 02/2022 sull'applicazione dell'articolo 60 GDPR, del 14 marzo 2022, disponibili all'indirizzo: https://www.edpb.europa.eu/system/files/2022-10/guidelines_202202_on_the_application_of_article_60_gdpr_it.pdf.

- l'autorità di controllo capofila ha deciso di non dare seguito alle obiezioni sul progetto di decisione o le ha respinte in quanto non pertinenti o non motivate.
16. Qualora tali condizioni siano soddisfatte, l'EDPB è competente ad adottare una decisione vincolante sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, riguardante tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate, in particolare la sussistenza di una violazione del GDPR¹³.
17. Un semplice "commento" espresso da un'autorità di controllo interessata in relazione a un progetto di decisione non costituisce un'obiezione ai sensi dell'articolo 4, punto 24), GDPR. L'esistenza di commenti non dà pertanto luogo all'obbligo di avviare la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), se l'autorità di controllo capofila decide di non dare seguito al commento. Inoltre qualsiasi commento espresso non costituisce, in quanto tale, una questione in merito alla quale l'EDPB è tenuto a deliberare nell'ambito della sua decisione vincolante. L'autorità di controllo capofila è tuttavia tenuta a tenere debitamente conto delle opinioni espresse da tutte le autorità di controllo interessate¹⁴ e, nei casi in cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, a tenere nella massima considerazione le opinioni espresse dall'autorità di controllo interessata cui è stato proposto il reclamo nella preparazione del progetto di decisione, nonché a tenere debitamente conto delle opinioni espresse da tutte le autorità di controllo interessate¹⁵.

3.2 Valutazione della completezza del fascicolo

18. L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno stabilisce che spetta al presidente e all'autorità di controllo capofila decidere se il fascicolo è completo¹⁶. La valutazione della completezza del fascicolo è una fase importante della procedura, volta a garantire che siano soddisfatte tutte le condizioni per l'adozione di una decisione vincolante e che l'EDPB disponga di tutte le informazioni necessarie a tal fine¹⁷. La valutazione della completezza del fascicolo funge anche da punto di decorrenza dei termini stabiliti all'articolo 65, paragrafi 2 e 3, GDPR¹⁸. Infine la valutazione della completezza del fascicolo mira altresì a garantire il rispetto del diritto di essere ascoltati di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
19. Nel sottoporre la questione all'EDPB per la composizione delle controversie, l'autorità di controllo capofila trasmette:
- a) il **progetto di decisione o il progetto di decisione riveduto**, che è oggetto della o delle obiezioni;
 - b) un **riassunto** dei fatti e delle motivazioni pertinenti;
 - c) la o le **obiezioni sollevate** dalla o dalle autorità di controllo interessate in conformità dell'articolo 60, paragrafo 4 (e, se del caso, all'articolo 60, paragrafo 5, GDPR);
 - d) una propria **comunicazione** in cui dichiara di **non accogliere** l'obiezione pertinente e motivata oppure di ritenere che tale obiezione **non sia pertinente o motivata**;

¹³ Cfr. sezione 4 per ulteriori dettagli in merito alla competenza dell'EDPB ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR.

¹⁴ Articolo 60, paragrafo 3, GDPR.

¹⁵ Articolo 56, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, GDPR.

¹⁶ Il segretariato effettua la verifica della completezza del fascicolo per conto del presidente.

¹⁷ Ove necessario, i documenti trasmessi dall'autorità competente saranno tradotti in inglese dal segretariato dell'EDPB.

¹⁸ Cfr. articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno e sezione 3.3.

e) **documentazione comprovante la tempistica e il formato della presentazione del progetto di decisione (eventualmente riveduto) e della o delle obiezioni** da parte della o delle autorità di controllo interessate¹⁹; e

f) in conformità dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **le osservazioni scritte raccolte dall'autorità di controllo capofila con riguardo alle persone alle quali la decisione del Comitato potrebbe recare pregiudizio**, unitamente alla conferma, suffragata da elementi probatori, dei documenti che, fra quelli presentati al Comitato stesso, sono stati trasmessi a dette persone quando sono state invitate a **esercitare il diritto al contraddittorio**, oppure a una chiara indicazione degli elementi rispetto ai quali quanto sopra non si è verificato²⁰.

20. La formulazione dell'articolo 60, paragrafo 4, GDPR e dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno chiarisce che l'autorità di controllo capofila è responsabile di garantire la completezza del fascicolo e di trasmettere tutte le informazioni pertinenti all'EDPB. Se necessario, tuttavia, il segretariato può chiedere all'autorità di controllo capofila e/o alle autorità di controllo interessate informazioni aggiuntive entro un termine specifico²¹. La capacità di richiedere informazioni aggiuntive dovrebbe essere interpretata alla luce dell'obiettivo di garantire che all'EDPB siano trasmesse tutte le informazioni necessarie ai fini dell'adozione di una decisione vincolante relativa a tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate, in particolare all'eventuale sussistenza di una violazione del GDPR.

Esempio 1:

un progetto di decisione contiene diversi riferimenti alla documentazione interna del titolare del trattamento. Sebbene la constatazione (contestata) di una violazione da parte dell'autorità di controllo capofila sia evidenziata nel suo progetto di decisione con riferimento al contenuto di tale documentazione, l'autorità di controllo capofila, nel deferire la questione all'EDPB per la composizione delle controversie, non ne include una copia. Il segretariato può chiedere all'autorità di controllo capofila di fornire una copia della documentazione cui si fa riferimento entro un termine specifico, ove necessario al fine di contribuire a decidere in merito all'oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate.

La capacità di richiedere informazioni aggiuntive in una fase successiva non riduce la responsabilità dell'autorità di controllo capofila che deferisce la questione all'EDPB di fornire tutte le informazioni pertinenti fin dall'inizio. Poiché la responsabilità di garantire la completezza del fascicolo spetta all'autorità di controllo capofila, la richiesta di informazioni aggiuntive all'autorità di controllo capofila e/o all'autorità di controllo interessata dovrebbe, in linea di principio, essere necessaria solo in circostanze eccezionali. Inoltre, poiché l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata sono tenute a scambiare tutte le informazioni pertinenti nel corso della procedura di cooperazione, dette informazioni dovrebbero essere state già fornite alle autorità di controllo interessate prima dell'avvio della procedura di composizione delle controversie. Qualora anche l'autorità di controllo capofila, nel deferire la questione all'EDPB, trasmetta tutte le informazioni necessarie ai fini dell'adozione di una decisione vincolante relativa alle obiezioni sollevate, non sarà

¹⁹ L'obiettivo di fornire tali informazioni è consentire al segretariato di verificare che l'obiezione sia stata presentata per iscritto ed entro il termine prescritto dalla normativa. La tempistica e il formato della presentazione del progetto di decisione (eventualmente riveduto) e della o delle obiezioni possono essere dimostrati, ad esempio, attraverso la relazione sulle obiezioni pertinenti e motivate del sistema d'informazione e di comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento interno.

²⁰ Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno. Cfr. inoltre la sezione 5.

²¹ Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno.

necessario che il segretariato richieda informazioni aggiuntive prima di dichiarare il fascicolo completo.

21. Occorre rilevare che una richiesta di informazioni aggiuntive mira unicamente a garantire la completezza del fascicolo. *Non* implica alcun giudizio sul merito delle obiezioni sollevate, né altera in alcun modo la questione sottoposta all'EDPB. Una volta che il fascicolo è considerato completo e la questione è deferita all'EDPB, in circostanze eccezionali e ove necessario al fine di ovviare a eventuali omissioni, possono essere richieste informazioni aggiuntive anche in una fase successiva della procedura (ossia una volta che la questione è stata deferita al Comitato). Ciò costituirà oggetto di una decisione dell'EDPB²².
22. Ove necessario, i documenti trasmessi dall'autorità di controllo capofila e/o dall'autorità di controllo interessata sono tradotti in inglese dal segretariato²³. La traduzione può anche limitarsi alle parti specifiche che potrebbero essere pertinenti ai fini della decisione dell'oggetto dell'obiezione o delle obiezioni pertinenti e motivate. L'autorità di controllo capofila e/o l'autorità di controllo interessata dovranno concordare la traduzione²⁴.

Esempio 2:

nel progetto di decisione, l'autorità di controllo capofila conclude che solo una delle violazioni del GDPR contestate dal reclamante si è concretizzata. L'autorità di controllo interessata ritiene, nella sua obiezione pertinente e motivata, che siano state commesse anche le altre violazioni contestate dal reclamante, mentre il progetto di decisione non illustra in modo esaustivo gli elementi fattuali necessari per concludere che le violazioni non si sono verificate. Il segretariato chiede pertanto all'autorità di controllo capofila di fornire una copia delle parti della relazione d'indagine utili in tal senso entro un termine specifico²⁵. Laddove necessario, tali parti saranno tradotte in inglese dal segretariato e la traduzione dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'autorità di controllo capofila.

23. Una volta che il presidente e l'autorità di controllo capofila avranno stabilito che il fascicolo è completo (e che l'autorità di controllo competente avrà approvato le traduzioni in inglese richieste), il segretariato, per conto del presidente, deferirà la questione ai membri dell'EDPB senza indebito ritardo²⁶.
24. Se l'autorità di controllo capofila non fornisce le informazioni di cui sopra entro il termine stabilito²⁷, il presidente chiederà al segretariato di deferire la questione all'EDPB. L'EDPB valuterà quindi, caso per caso, la possibilità di procedere all'adozione della decisione sulla base delle informazioni già fornite o se sia necessario ottenere le informazioni richieste (ad esempio la conferma, suffragata da elementi probatori, dei documenti che, fra quelli presentati al Comitato stesso, sono stati trasmessi a

²² L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno stabilisce che, in circostanze eccezionali, l'EDPB può decidere di prendere in considerazione gli ulteriori documenti che ritiene necessari. Di conseguenza, il segretariato/presidente può richiedere le informazioni aggiuntive, ma sarà l'EDPB a decidere se prendere in considerazione o meno le informazioni ricevute.

²³ La traduzione fornita deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorità competente (articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno).

²⁴ Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno.

²⁵ Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno.

²⁶ Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno.

²⁷ Tale termine dovrebbe essere stabilito caso per caso, tenendo conto della natura e del volume dei documenti richiesti. Il segretariato dovrebbe consultare l'autorità di controllo capofila (o, se del caso, l'autorità di controllo interessata) per ottenere un parere in merito a un termine adeguato.

dette persone quando sono state invitate a esercitare il diritto al contraddittorio, oppure a una chiara indicazione degli elementi rispetto ai quali quanto sopra non si è verificato) prima di adottare una decisione.

Rapporto con il diritto di essere ascoltati

25. La valutazione della completezza del fascicolo mira anche a garantire il rispetto del diritto di essere ascoltati di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno prevede che l'EDPB tenga conto *esclusivamente* dei documenti forniti dall'autorità di controllo capofila e dalle altre autorità di controllo interessate prima che la questione sia deferita al Comitato. Qualsiasi persona cui potrebbe essere arrecato pregiudizio dovrebbe pertanto, in linea di principio, essere già stata invitata a esercitare il proprio diritto al contraddittorio²⁸. Ove necessario, il Comitato adotterà ulteriori misure per garantire alle persone interessate il diritto al contraddittorio in relazione agli elementi contenuti nei documenti che fanno parte del fascicolo e di cui l'EDPB terrà conto ai fini della sua decisione²⁹.
26. Una volta che il fascicolo è stato dichiarato completo, l'autorità di controllo capofila e l'autorità o le autorità di controllo interessate non possono, in linea di principio, fornire informazioni aggiuntive in merito all'oggetto della controversia (a meno che non sia richiesto dal segretariato al fine di ovviare a un'omissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno³⁰). Solo in circostanze eccezionali, il Comitato può decidere di prendere in considerazione gli ulteriori documenti che ritiene necessari. Ad esempio, l'autorità di controllo capofila non può introdurre nuovi elementi di fatto, a sostegno della sua decisione di non dare seguito a una o più obiezioni, che non siano stati comunicati prima del deferimento della questione all'EDPB³¹. Inoltre l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata dovrebbero scambiare tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione delle obiezioni sollevate già prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), nell'impegno per raggiungere un consenso (in quanto in tal modo è possibile anche evitare la necessità di attivare il meccanismo di composizione delle controversie).
27. Una volta che il fascicolo è stato dichiarato completo e la questione è stata deferita all'EDPB, quest'ultimo è tenuto a emettere una decisione vincolante in relazione a ciascuna obiezione sollevata, a meno che l'autorità di controllo interessata che ha sollevato una particolare obiezione decida di ritirarla. Poiché il ritiro dell'obiezione equivale alla fine della controversia tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata, non è più necessario che l'EDPB risolva la questione³². Analogamente, l'autorità di controllo capofila può ritirare un deferimento all'EDPB sulla base

²⁸ Cfr. in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno: "[...] *unitamente alla conferma, suffragata da elementi probatori, dei documenti che, fra quelli presentati al Comitato stesso, sono stati trasmessi a dette persone quando sono state invitate a esercitare il diritto al contraddittorio, oppure a una chiara indicazione degli elementi rispetto ai quali quanto sopra non si è verificato*".

²⁹ Cfr. sezione 5 per ulteriori informazioni sull'esercizio del diritto al contraddittorio.

³⁰ Cfr. il paragrafo 20 sopra.

³¹ In effetti, la formulazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), del regolamento interno conferma che, al momento dell'avvio della procedura, l'autorità di controllo capofila dovrebbe fornire una comunicazione in cui dichiara di non accogliere l'obiezione pertinente e motivata oppure di ritenere che tale obiezione non sia pertinente o motivata (vale a dire dichiarare semplicemente se dà o meno seguito alle obiezioni). Di conseguenza, non possono essere presentati nuovi elementi oltre quelli di cui le autorità di controllo interessate sono state informate prima del deferimento al Comitato.

³² Nei casi in cui il ritiro riguardi l'unica obiezione cui l'autorità di controllo capofila ha deciso di non dare seguito o che l'autorità di controllo capofila ha ritenuto non pertinente e non motivata, l'EDPB non è più tenuto a emettere una decisione vincolante conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR.

dell'articolo 60, paragrafo 4, GDPR, nei casi in cui decida successivamente di voler dare seguito a ciascuna delle obiezioni sollevate. Il ritiro di un'obiezione o di un deferimento dovrebbe tuttavia avvenire solo in casi del tutto eccezionali, in quanto l'obbligo per l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate di cercare un consenso a norma dell'articolo 60 GDPR impone che il meccanismo di composizione delle controversie sia attivato solo in caso di persistente disaccordo e qualora non sia stato possibile raggiungere un consenso.

3.3 Fissazione dei termini

28. Il termine legale predefinito entro il quale l'EDPB è tenuto ad adottare una decisione vincolante è di un mese a partire dalla data in cui il presidente e l'autorità di controllo competente hanno deciso che il fascicolo è completo³³. Tale termine può essere prorogato di un mese, in considerazione della complessità della questione³⁴. Se, alla scadenza di tale proroga, non è stato in grado di adottare una decisione, l'EDPB procede all'adozione entro due settimane dalla scadenza della proroga³⁵.

3.3.1 Calcolo

29. Il calcolo del termine per l'adozione della decisione vincolante deve essere effettuato sulla base del regolamento n. 1182/71³⁶. In base all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 1182/71,

"un periodo di tempo espresso in settimane, in mesi o in anni comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale".

La Corte di giustizia ha confermato che, ad esempio, se un evento da cui decorre un periodo di tempo di una settimana si verifica di lunedì, il periodo terminerà il lunedì successivo, che sarà il *dies ad quem* (data di scadenza del termine)³⁷. Analogamente, se il termine è espresso in mesi e l'evento scatenante si verifica il 20 marzo, il periodo di tempo terminerà il 20 aprile.

30. La data di inizio ("*dies a quo*") dell'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR coincide con il giorno in cui il presidente e l'autorità di controllo competente hanno stabilito la completezza del fascicolo e in cui il segretariato ha deferito la questione all'EDPB attraverso il sistema d'informazione e di comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento interno dell'EDPB.
31. Poiché il GDPR non esprime i periodi in giorni lavorativi, i termini in questione comprendono i giorni festivi, le domeniche e i sabati³⁸. Tuttavia, se l'ultimo giorno di un periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno

³³ Articolo 65, paragrafo 2, GDPR in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno.

³⁴ Articolo 65, paragrafo 2, GDPR.

³⁵ Articolo 65, paragrafo 3, GDPR. Cfr. anche paragrafo 32.

³⁶ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU 8.6.197, L 124/1). L'articolo 40 del regolamento interno conferma che "[a]i fini del calcolo dei periodi di tempo e dei termini previsti dal [GDPR] e dal presente regolamento interno si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini".

³⁷ Cfr. sentenza nella causa *Maatschap Toeters e MC Verberk contro Productschap Vee en Vlees*, C-171/03, ECLI:EU:C:2004:714, punto 33.

³⁸ Articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 1182/71.

lavorativo successivo³⁹; pertanto la data di scadenza del termine ("*dies ad quem*") è il giorno lavorativo successivo.

3.3.2 Decisione di proroga di un mese

32. L'articolo 65, paragrafo 2, GDPR consente di prorogare di un mese il termine di un mese previsto, in considerazione della complessità della materia. La proroga deve essere decisa dal presidente dell'EDPB, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri⁴⁰. La decisione della proroga deve essere adottata prima della scadenza del termine di un mese.

3.3.3 Proroga di due settimane

33. La decisione vincolante deve, in linea di principio, essere adottata a maggioranza di due terzi al più tardi due mesi dopo che il fascicolo è stato valutato come completo e la questione è stata deferita all'EDPB. Tuttavia, qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro il termine prorogato a causa del mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, l'EDPB adotta la decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese a maggioranza semplice dei suoi membri⁴¹.
34. Durante le due settimane aggiuntive, ove necessario ai fini del raggiungimento della maggioranza semplice, è possibile apportare modifiche al progetto di decisione vincolante dell'EDPB precedentemente presentato per l'adozione a maggioranza dei due terzi. In altre parole, il progetto di decisione vincolante dell'EDPB può essere adattato e adeguato qualora non sia raggiunta la maggioranza dei due terzi.

3.4 Preparazione del progetto di decisione vincolante dell'EDPB

35. A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno, le decisioni vincolanti "*sono preparate e redatte dal segretariato e, su decisione del presidente, insieme a un relatore e a membri dei sottogruppi di esperti*"⁴². Pertanto il segretariato dell'EDPB dovrebbe fungere da relatore principale e il presidente dovrebbe decidere in merito al coinvolgimento di un sottogruppo di esperti e di correlatori.
36. Non appena l'autorità di controllo capofila ha sottoposto la questione all'EDPB per la composizione delle controversie, il segretariato dovrebbe avviare la valutazione della completezza del fascicolo. Nel corso di tale valutazione, il presidente è invitato a decidere in merito all'eventuale coinvolgimento di correlatori e inviterà i membri dell'EDPB a manifestare interesse per assumere tale ruolo (a meno che decida di non coinvolgere tale figura nel caso)⁴³. Al fine di garantire equità e imparzialità, il relatore o i correlatori (o il gruppo di correlatori) non dovrebbero comprendere delegazioni

³⁹ Articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 1182/71.

⁴⁰ Articolo 11, paragrafo 4, del regolamento interno.

⁴¹ Cfr. articolo 65, paragrafo 3, GDPR. Per quanto riguarda il calcolo della maggioranza e i diritti di voto dei membri dell'EDPB, cfr. anche la sezione 3.5 (Adozione della decisione vincolante dell'EDPB).

⁴² Cfr. anche l'articolo 75, paragrafo 6, lettera g), GDPR, che prevede che la segreteria sia incaricata in particolare della preparazione, redazione e pubblicazione delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo.

⁴³ Se l'invito a manifestare interesse ad assumere il ruolo di correlatore è formulato prima della valutazione della completezza del fascicolo, si dovrebbe prestare attenzione a non divulgare alcun elemento del fascicolo prima che sia stata effettuata la valutazione e che la questione sia stata deferita all'EDPB.

dell'autorità di controllo capofila o delle autorità di controllo interessate che hanno sollevato obiezioni in relazione al progetto di decisione⁴⁴.

37. Infine va osservato che il presidente può anche decidere di coinvolgere i membri di uno o più altri sottogruppi di esperti, a seconda delle esigenze del caso.
38. Come indicato in precedenza, l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento interno prevede che l'EDPB tenga conto *esclusivamente* dei documenti forniti dall'autorità di controllo capofila e dalle altre autorità di controllo interessate una volta che la questione è deferita all'EDPB. Ciò significa che, durante la fase di preparazione, l'autorità di controllo capofila o le autorità di controllo interessate non possono introdurre nuovi elementi di fatto a sostegno delle rispettive posizioni.
39. A norma dell'articolo 76, paragrafo 1, GDPR, le discussioni del Comitato e dei sottogruppi di esperti hanno carattere riservato quando riguardano il meccanismo di coerenza⁴⁵. Inoltre l'obbligo del segreto professionale è imposto anche al personale di tutte le autorità di controllo nazionali del SEE⁴⁶, al GEPD e al segretariato dell'EDPB⁴⁷. Ciò significa che l'EDPB e i suoi membri sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e di segreto professionale, che sono di fondamentale importanza, anche in relazione ai casi di composizione delle controversie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a). Ciò riguarda sia le discussioni sia i documenti scambiati.

3.5 Adozione della decisione vincolante dell'EDPB

40. Tutte le maggioranze indicate dal GDPR (o dal regolamento interno) si riferiscono al numero totale di membri dell'EDPB con diritto di voto, indipendentemente dal fatto che siano presenti o meno⁴⁸.
41. Pur non avendo diritto di voto, le autorità di controllo dei paesi dell'EFTA-SEE (ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia) hanno il diritto di esprimere la loro posizione in merito a tutti i punti discussi e/o votati⁴⁹.
42. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 6, GDPR, il GEPD ha diritto di voto solo per decisioni che riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione che corrispondono nella sostanza a quelli del GDPR. In tal caso, il GEPD ha diritto di voto sulla decisione nel suo complesso.
43. Ciascun membro dell'EDPB avente diritto di voto, che non sia rappresentato in una riunione plenaria, può delegare il proprio diritto di voto a un altro membro del Comitato avente diritto di voto e presente alla riunione plenaria⁵⁰.

⁴⁴ Cfr. anche la sentenza nella causa *Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel*, causa C-680/16 P, 27 marzo 2019, ECLI:EU:C:2019:257, punti da 29 a 41.

⁴⁵ Articolo 33 del regolamento interno.

⁴⁶ Articolo 54, paragrafo 2, GDPR.

⁴⁷ Articolo 56 del regolamento (UE) 2018/1725.

⁴⁸ Articolo 22, paragrafo 3, del regolamento interno.

⁴⁹ Cfr. decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2018/1022]; cfr. anche il considerando 7 e l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento interno.

⁵⁰ Le deleghe dei diritti di voto sono comunicate al presidente e al segretariato. Articolo 22, paragrafo 5, del regolamento interno.

44. La maggioranza prevista per l'adozione di una decisione vincolante ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR è di due terzi dei membri dell'EDPB aventi diritto di voto⁵¹. Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione a maggioranza dei due terzi, l'EDPB adotta la decisione a maggioranza semplice entro le due settimane successive. In caso di parità di voti dei membri del Comitato, prevale il voto del presidente⁵².

3.6 Notifica alle autorità di controllo interessate

45. Una volta che l'EDPB ha adottato la decisione vincolante, il presidente dell'EDPB la notifica senza ingiustificato ritardo a tutte le autorità di controllo interessate⁵³. Pertanto tutte le autorità di controllo interessate in relazione al caso devono essere informate della decisione vincolante.
46. La notifica sarà effettuata dal segretariato per conto del presidente attraverso il sistema d'informazione e comunicazione di cui all'articolo 17 del regolamento interno⁵⁴. La decisione vincolante è notificata in lingua inglese, che è l'unica lingua facente fede della decisione stessa⁵⁵. Le autorità di controllo interessate saranno considerate pienamente a conoscenza della decisione notificata nei termini di cui sopra⁵⁶.

3.7 Decisione definitiva della o delle autorità di controllo

47. Entro un mese dalla notifica della decisione dell'EDPB alle autorità di controllo, l'autorità di controllo capofila e/o l'autorità di controllo interessata (a seconda dei casi⁵⁷) deve adottare una decisione definitiva⁵⁸. Ogni decisione definitiva deve essere adottata "in base alla" decisione dell'EDPB. Inoltre la decisione definitiva o le decisioni definitive devono fare riferimento alla decisione dell'EDPB e specificare che tale decisione sarà pubblicata sul sito web dell'EDPB. La decisione definitiva o le decisioni definitive dell'autorità di controllo capofila e/o dell'autorità di controllo interessata "accludono" anche la decisione dell'EDPB⁵⁹.

⁵¹ Articolo 65, paragrafo 2, GDPR in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento interno.

⁵² Articolo 65, paragrafo 3, GDPR.

⁵³ Articolo 65, paragrafo 5, GDPR.

⁵⁴ Articolo 11,6 del regolamento interno.

⁵⁵ Articolo 11,6 del regolamento interno.

⁵⁶ Articolo 11,6 del regolamento interno. Alle autorità che devono adottare una decisione o prendere provvedimenti a livello nazionale sulla base della decisione vincolante dell'EDPB sono fornite urgentemente le traduzioni in altre lingue dell'UE. Altre autorità di controllo interessate possono richiedere, in via eccezionale, una traduzione urgente, motivando la richiesta. Poiché la lingua facente fede della decisione dell'EDPB è l'inglese, l'EDPB non è responsabile di qualsivoglia utilizzo delle traduzioni fornite (articolo 11, paragrafo 7, del regolamento interno).

⁵⁷ In caso di rigetto parziale o totale di un reclamo, cfr. articolo 60, paragrafi 8 e 9, GDPR.

⁵⁸ Articolo 65, paragrafo 6, GDPR.

⁵⁹ La prescrizione ai sensi della quale la decisione definitiva "acclude" la decisione dell'EDPB non implica che tale decisione debba essere allegata a quella definitiva in un unico documento (è sufficiente che la decisione dell'EDPB sia comunicata al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento insieme alla decisione definitiva).

3.7.1 "In base alla"

48. La prescrizione ai sensi della quale la decisione definitiva è adottata "in base alla" decisione dell'EDPB riflette il fatto che la decisione dell'EDPB è giuridicamente vincolante per l'autorità di controllo capofila (e/o, in ultima analisi, per le autorità di controllo interessate in caso di necessità di adottare una decisione definitiva nei confronti degli interessati⁶⁰) in quanto destinataria della decisione⁶¹.
49. La decisione vincolante mira a risolvere i conflitti di opinione che sorgono tra le autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate in merito al caso, in particolare sull'eventuale sussistenza di una violazione del GDPR, al fine di garantire l'applicazione corretta e coerente del GDPR nei singoli casi⁶².
50. La decisione definitiva deve essere adottata in base alla decisione dell'EDPB e deve pertanto dare piena efficacia all'indicazione vincolante o alle indicazioni vincolanti stabilite nella decisione dell'EDPB. Ad esempio, se l'EDPB ha stabilito l'effettiva sussistenza di una violazione del GDPR, l'autorità di controllo capofila o l'autorità di controllo interessata non può stabilire diversamente. Analogamente, se l'EDPB ha stabilito che l'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento non è conforme al GDPR, l'autorità di controllo capofila o l'autorità di controllo interessata deve adattare di conseguenza la propria linea d'azione⁶³.

3.7.2 Decisioni dell'autorità di controllo capofila e/o dell'autorità di controllo interessata

51. La decisione definitiva dell'autorità di controllo capofila e, se del caso, dell'autorità di controllo interessata cui è stato proposto il reclamo è adottata ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9, GDPR⁶⁴.
52. L'autorità di controllo capofila sarà inizialmente tenuta ad adottare e a notificare la sua decisione definitiva allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento e a informare le altre autorità di controllo interessate e l'EDPB della sua decisione definitiva (compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti)⁶⁵. Una deroga importante a tale prescrizione riguarda i casi di archiviazione o di rigetto di un reclamo.
53. Nei casi di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione, la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento⁶⁶.
54. Nel caso sia necessario adottare una decisione di archiviazione solo parziale di un reclamo, l'autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre l'autorità di controllo del reclamante adotta la

⁶⁰ Cfr. articolo 60, paragrafi 8 e 9, GDPR.

⁶¹ Considerando 136 e 143 del GDPR.

⁶² Considerando 136 e articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR.

⁶³ Cfr. la sezione 4 (Competenza dell'EDPB), in particolare la sezione 4.2 (Questioni oggetto dell'obiezione pertinente e motivata).

⁶⁴ Articolo 65, paragrafo 6, GDPR.

⁶⁵ Articolo 60, paragrafo 7, GDPR.

⁶⁶ Articolo 60, paragrafo 8, GDPR.

decisione per la parte riguardante l'archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento⁶⁷.

55. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali avverso una decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di tale persona, ai sensi dell'articolo 78 GDPR⁶⁸.

3.7.3 Informazioni all'EDPB

56. L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo interessata cui è stato proposto il reclamo è tenuta a informare l'EDPB circa la data in cui la decisione definitiva è notificata rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato⁶⁹.

3.8 Pubblicazione della decisione vincolante dell'EDPB

57. Conformemente all'articolo 65, paragrafo 5, GDPR, la pubblicazione della decisione vincolante dell'EDPB sul sito web del Comitato avviene "senza ingiustificato ritardo" dopo che l'autorità di controllo capofila ha notificato la decisione nazionale definitiva al titolare del trattamento/responsabile del trattamento e/o dopo che l'autorità di controllo interessata ha notificato l'interessato (in caso di archiviazione di un reclamo). Ove possibile, l'espressione "senza ingiustificato ritardo" dovrebbe essere interpretata nel senso che suggerisce che la pubblicazione della decisione vincolante dell'EDPB dovrebbe avvenire lo stesso giorno in cui la decisione nazionale definitiva è notificata al titolare del trattamento/responsabile del trattamento/reclamante.
58. Al fine di consentire all'EDPB di pubblicare la sua decisione vincolante "senza ingiustificato ritardo" dopo la notifica della decisione nazionale definitiva, l'articolo 65, paragrafo 6, GDPR impone all'autorità di controllo competente di informare il Comitato circa la data in cui la decisione definitiva è notificata rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato. Al fine di evitare indebiti ritardi, ciascuna autorità di controllo competente dovrebbe informare il segretariato della data prevista per la notifica della decisione nazionale, preferibilmente con almeno un giorno di anticipo.
59. L'articolo 339 TFUE impone ai membri e al personale delle istituzioni dell'UE di non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi⁷⁰. Di conseguenza, potrebbe essere necessario espungere alcune parti della decisione vincolante dell'EDPB al fine di evitare la divulgazione di informazioni protette dal segreto professionale. Il segretariato valuterà la necessità di espungere tali elementi sulla base del diritto dell'UE e della giurisprudenza della CGUE⁷¹.

⁶⁷ Articolo 60, paragrafo 8, GDPR.

⁶⁸ Cfr. anche considerando 143 del GDPR. Cfr. anche la sezione 8 (Ricorsi giurisdizionali).

⁶⁹ Articolo 65, paragrafo 6, GDPR.

⁷⁰ L'obbligo del segreto professionale è imposto anche al personale delle istituzioni dell'UE dallo statuto dei funzionari e al personale del GEPD, compreso il segretariato dell'EDPB, anche dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2018/1725. L'articolo 54, paragrafo 2, GDPR impone inoltre un obbligo di segreto professionale ai membri e al personale di ciascuna autorità di controllo.

⁷¹ Cfr., ad esempio, le sentenze nelle cause *Bank Austria Creditanstalt*, T-198/03, 30 maggio 2006, ECLI:EU:T:2006:136; *Evonik Degussa*, T-341/12, 28 gennaio 2015, ECLI:EU:T:2015:51; *Akzo Nobel NV*, T-345/12, 28 gennaio 2015, ECLI:EU:T:2015:50; *MasterCard, Inc.*, T-516/11, 9 settembre 2014, EU:T:2014:759; *Stichting Greenpeace Nederland*, T-545/11 RENV, 21 novembre 2018, ECLI:EU:T:2018:817; *Amicus Therapeutics UK Ltd*,

60. L'EDPB pubblicherà inoltre la decisione o le decisioni nazionali definitive nel suo registro⁷², tenendo conto di eventuali restrizioni ai sensi del diritto nazionale dell'autorità di controllo competente per quanto riguarda la pubblicazione delle sue decisioni. Qualora si applichino tali restrizioni, le autorità di controllo dovrebbero informarne il segretariato.

4 COMPETENZA DELL'EDPB

61. L'obiettivo del meccanismo di coerenza, e dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, è contribuire all'**applicazione coerente** del GDPR in tutta l'Unione. Il considerando 136 indica chiaramente che la competenza dell'EDPB ad adottare una decisione vincolante in caso di pareri divergenti tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate nell'ambito del meccanismo di cooperazione riguarda il **merito del caso**, in particolare la sussistenza di una violazione del GDPR⁷³.
62. Conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, la decisione vincolante dell'EDPB riguarda **tutte le questioni oggetto dell'obiezione pertinente e motivata**. Pertanto l'EDPB valuterà **solo** le questioni oggetto delle obiezioni sollevate in relazione al progetto di decisione o al progetto di decisione riveduto dell'autorità di controllo capofila. L'EDPB non riesaminerà l'intero caso né affronterà questioni che potrebbero essere sollevate nel corso della procedura di cui all'articolo 65, ma che non sono state oggetto delle obiezioni motivate e pertinenti presentate prima del deferimento della controversia all'EDPB.
63. La controversia tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata o le autorità di controllo interessate può riguardare il fatto che l'autorità di controllo capofila non dà seguito a una o più obiezioni pertinenti e motivate o il fatto che l'autorità di controllo capofila ritiene che una o più obiezioni non siano pertinenti o motivate. In relazione a ciascuna obiezione sollevata, l'EDPB valuterà se l'obiezione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24), GDPR e, in caso affermativo, affronterà il merito dell'obiezione nella decisione vincolante.

4.1 Valutazione della pertinenza e della motivazione delle obiezioni

64. Nelle sue linee guida sulle obiezioni pertinenti e motivate, l'EDPB ha chiarito le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un'obiezione possa essere considerata "pertinente e motivata" ai sensi dell'articolo 4, punto 24), GDPR⁷⁴.
65. Quando un'autorità di controllo capofila deferisce una controversia all'EDPB per la composizione, a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, e dell'articolo 63, GDPR, l'EDPB deve innanzitutto valutare se

T-33/17, 25 settembre 2018, ECLI:EU:T:2018:595; *Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH*, causa T-474/04, 12 ottobre 2007, [2007] ECR II-4225.

⁷² L'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), GDPR impone all'EDPB di tenere un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dalle autorità giurisdizionali su questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza. Cfr. https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-decisions_it.

⁷³ Il considerando 136 stabilisce che "[...] Il Comitato dovrebbe altresì avere il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti qualora insorgano controversie tra autorità di controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente determinati in cui vi siano pareri divergenti tra le autorità di controllo segnatamente nell'ambito del meccanismo di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sul merito del caso, in particolare sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento".

⁷⁴ Punti da 12 a 21 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

l'obiezione o le obiezioni sollevate soddisfino effettivamente le condizioni per essere ritenute pertinenti e motivate⁷⁵.

66. L'EDPB ricorda che, affinché un'obiezione sia considerata "pertinente", deve esserci un collegamento diretto tra l'obiezione e il contenuto del progetto di decisione in questione. Più specificamente, l'obiezione deve riferirsi alla sussistenza di una violazione del GDPR oppure alla conformità al GDPR dell'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento⁷⁶.
67. Affinché un'obiezione sia "motivata", dovrebbe essere coerente, chiara, precisa e dettagliata nello spiegare i motivi dell'obiezione stessa. Essa dovrebbe esporre, in modo chiaro e preciso, gli elementi essenziali sui quali l'autorità di controllo interessata ha fondato la propria valutazione e il nesso tra le conseguenze previste del progetto di decisione (se fosse emesso senza modifiche) e la rilevanza dei rischi attesi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, per la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione⁷⁷.
68. Nel valutare se le obiezioni soddisfino effettivamente le condizioni per essere ritenute pertinenti e motivate, la valutazione effettuata dall'EDPB sarà di natura sia **sostanziale che formale**. In altre parole, l'EDPB terrà conto della formulazione specifica utilizzata dall'autorità di controllo interessata nell'ambito di ciascuna delle obiezioni sollevate e del fatto che ciascun elemento dell'articolo 4, punto 24), GDPR sia o meno esplicitamente menzionato in relazione a ciascuna obiezione specifica; è richiesto pertanto un riferimento esplicito ai rischi posti dal progetto di decisione per quanto riguarda i diritti e le libertà fondamentali degli interessati⁷⁸.
69. Nella sua decisione vincolante, l'EDPB non prenderà posizione sul merito di eventuali questioni sostanziali sollevate da obiezioni che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4, punto 24), GDPR. Qualora un'obiezione non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 4, punto 24), GDPR, la decisione vincolante dell'EDPB non pregiudica in alcun modo le valutazioni che questo può essere chiamato a effettuare in altri casi, anche riguardanti le stesse parti, tenendo conto del contenuto del progetto di decisione in questione e delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate.

4.2 Questioni oggetto dell'obiezione pertinente e motivata

70. Nelle linee guida sulle obiezioni pertinenti e motivate, l'EDPB ha inoltre chiarito il possibile oggetto (contenuto) di un'obiezione pertinente e motivata⁷⁹. Le linee guida descrivono una serie di esempi di obiezioni che possono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24), GDPR. Tali esempi

⁷⁵ Come chiarito in precedenza, l'autorità di controllo capofila deferisce la questione all'EDPB se non dà seguito all'obiezione pertinente e motivata o se ritiene che l'obiezione non sia pertinente o motivata. Cfr. la sezione 3.1 sopra.

⁷⁶ Punto 12 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata. Un'obiezione sollevata soddisfa il criterio della "pertinenza" quando, ove sia accolta, comporti una modifica che conduca a una conclusione diversa riguardo alla sussistenza o meno di una violazione del GDPR, oppure alla conformità o meno al GDPR dell'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, proposta dall'autorità di controllo capofila. Punto 13 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

⁷⁷ Punto 19 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata. Cfr. anche il punto 16 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata. (*"Affinché l'obiezione sia "motivata" occorre che essa chiarisca e argomenti il motivo per cui si propone una modifica della decisione (vale a dire gli errori di fatto/di diritto del progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila). Deve inoltre dimostrare in che modo la modifica condurrebbe a una diversa conclusione sulla sussistenza o meno di una violazione del GDPR oppure sulla conformità o meno al GDPR dell'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento"*).

⁷⁸ Cfr. anche i punti 7 e 37 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

⁷⁹ Punti da 22 a 48 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

riguardano possibili divergenze tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata sugli aspetti seguenti:

1. la sussistenza di una data violazione del GDPR;
2. la sussistenza di altre violazioni o di violazioni diverse del GDPR;
3. lacune nel progetto di decisione che giustificano la necessità di ulteriori indagini;
4. motivazioni o informazioni fattuali insufficienti;
5. aspetti procedurali; e
6. la specifica azione prevista dal progetto di decisione.

4.2.1 Sussistenza di una data violazione del GDPR

71. Un primo esempio di possibile obiezione pertinente e motivata riguarda la divergenza tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata in merito all'eventuale sussistenza di una violazione di una determinata disposizione del GDPR⁸⁰. Tale divergenza può sorgere quando il progetto di decisione adottato dall'autorità di controllo capofila:

- conferma esplicitamente la sussistenza di una violazione di uno specifico articolo del GDPR, ma l'autorità di controllo interessata ritiene che tale articolo del GDPR non sia stato violato⁸¹;
- oppure conferma esplicitamente che non vi è stata una violazione di uno specifico articolo del GDPR, mentre l'autorità di controllo interessata ritiene che l'articolo in questione sia stato violato.

72. Conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, l'EDPB adotta una decisione vincolante che riguarda tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate, "*in particolare se sussiste una violazione del GDPR*". L'EDPB deve adottare una decisione vincolante che, ove possibile e tenendo conto degli elementi del fascicolo e del diritto di essere ascoltati, fornisca una conclusione definitiva sull'applicazione del GDPR in relazione al caso in questione. In altre parole, l'EDPB valuta il merito delle argomentazioni sollevate dall'autorità di controllo interessata nell'obiezione confrontandole con quelle presentate dall'autorità di controllo capofila, per poi stabilire in via definitiva se la violazione in questione del GDPR abbia avuto luogo o meno. L'EDPB incaricherà l'autorità di controllo capofila di modificare la constatazione di violazione o di includerla ogniqualvolta necessario. In tali casi, l'autorità di controllo capofila sarà quindi tenuta ad attuare la modifica della sua decisione definitiva, tenendo conto della decisione vincolante dell'EDPB in relazione all'obiezione sollevata.

4.2.2 Violazioni aggiuntive o alternative del GDPR

73. Un secondo esempio di possibile obiezione pertinente e motivata riguarda la divergenza tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata in merito alle conclusioni da trarre dai risultati dell'indagine. L'obiezione, ad esempio, può affermare che dai risultati dell'indagine si evince la

⁸⁰ Punti 24 e 25 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

⁸¹Le linee guida sull'obiezione pertinente e motivata illustrano l'esempio che segue: l'autorità di controllo interessata sostiene che l'autorità di controllo capofila non ha preso in considerazione il fatto che la deroga relativa alle attività a carattere domestico non si applica ad alcune operazioni di trattamento effettuate dal titolare del trattamento, le quali comportano l'uso di una televisione a circuito chiuso, e pertanto non sussiste alcuna violazione del GDPR.

violazione di una disposizione del GDPR alternativa (e/o aggiuntiva) rispetto a quelle già esaminate nel progetto di decisione⁸².

74. Come indicato in precedenza, l'EDPB deve adottare una decisione vincolante che, ove possibile e tenendo conto degli elementi del fascicolo e del diritto del rispondente di essere ascoltato, fornisca una conclusione definitiva sull'applicazione del GDPR in relazione al caso in questione. È possibile che ciò comprenda la determinazione della sussistenza di violazioni aggiuntive (o alternative), posto che il fascicolo contenga elementi fattuali sufficienti a dimostrare la presunta violazione e che le persone cui sarebbe recato pregiudizio siano state o possano essere ascoltate in relazione alle obiezioni che suppongono la sussistenza di una violazione aggiuntiva o alternativa⁸³.

Esempio 3:

il progetto di decisione di un'autorità di controllo capofila stabilisce che il titolare del trattamento non ha rispettato l'obbligo di informazione di cui all'articolo 14 GDPR (informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato). Il progetto di decisione stabilisce che il titolare del trattamento avrebbe dovuto fornire le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) ed e), GDPR e non rileva altre violazioni dell'articolo 14. Una delle autorità di controllo interessate ritiene che il titolare del trattamento avrebbe dovuto fornire tutte le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e f), GDPR, in quanto, da posizione predefinita, all'interessato dovrebbero essere fornite tutte le informazioni di cui a tale paragrafo, a meno che una o più categorie di informazioni non esistano o non siano applicabili⁸⁴. A condizione che l'obiezione sollevata dall'autorità di controllo interessata soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4, punto 24), e tenendo conto degli elementi del fascicolo e del diritto di essere ascoltati, l'EDPB deciderà se il titolare del trattamento abbia violato o meno l'articolo 14, paragrafo 2, lettere b) e f), GDPR, oltre all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 2, lettere a) ed e), GDPR.

75. Qualora, a seguito di un'obiezione pertinente e motivata in tal senso, l'EDPB stabilisca che sono state violate disposizioni aggiuntive e/o alternative del GDPR, l'autorità di controllo capofila sarà tenuta a riflettere quanto stabilito nella sua decisione definitiva, tenendo conto della decisione vincolante dell'EDPB in relazione all'obiezione sollevata.
76. In casi eccezionali, è possibile che il fascicolo presentato all'EDPB non contenga elementi fattuali sufficienti affinché questo possa trarre una conclusione definitiva in merito alla sussistenza della violazione individuata dall'obiezione pertinente e motivata. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le informazioni scambiate durante la procedura di cooperazione dovrebbero essere sufficienti per consentire all'autorità di controllo interessata di motivare la sua obiezione in modo tale che l'EDPB sia in grado di stabilire in via definitiva se vi sia stata o meno una violazione del GDPR⁸⁵. Inoltre nel momento in cui l'autorità di controllo capofila deferisce la questione al segretariato per ottenere una decisione vincolante sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, il segretariato può anche chiedere all'autorità di controllo capofila e/o all'autorità di controllo interessata di fornire le informazioni aggiuntive necessarie per garantire la completezza del fascicolo⁸⁶.

⁸² Punto 26 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

⁸³ Cfr. la sezione 5 relativa al diritto di essere ascoltati.

⁸⁴ Cfr. anche le linee guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento 2016/679 del gruppo di lavoro Articolo 29, del 29 novembre 2017, WP260 rev.01, 11 aprile 2018, punto 46.

⁸⁵ Se del caso, l'autorità di controllo interessata e l'autorità di controllo capofila possono avvalersi degli articoli 61 e 62 GDPR al fine di ottenere le informazioni necessarie prima dell'adozione del progetto di decisione.

⁸⁶ Cfr. la sezione 3.2 sopra.

4.2.3 Lacune nel progetto di decisione che giustificano la necessità di ulteriori indagini da parte dell'autorità di controllo capofila

77. Un terzo esempio di possibile obiezione pertinente e motivata riguarda la divergenza tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata in merito al fatto che, ai fini del progetto di decisione, siano state svolte o meno sufficienti indagini sulle violazioni pertinenti del GDPR⁸⁷.

Esempio 4:

dopo aver ricevuto un reclamo, l'autorità di controllo capofila ritiene che non tutte le segnalazioni di violazione in esso contenute debbano essere oggetto di indagine. Il progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila ha ad oggetto solo gli aspetti del reclamo su cui essa ha deciso di indagare e non contiene alcuna dichiarazione in merito alle altre presunte violazioni del GDPR. L'autorità di controllo interessata ritiene che l'autorità di controllo capofila, nella sua indagine, abbia ingiustificatamente omesso di considerare diverse presunte violazioni segnalate dal reclamante; essa presenta dunque un'obiezione pertinente e motivata avente ad oggetto la gestione inadeguata del reclamo da parte dell'autorità di controllo capofila, al fine di tutelare i diritti dell'interessato.

78. L'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), GDPR impone alle autorità di controllo l'obbligo di trattare ciascun reclamo loro proposto e di svolgere le indagini "opportune" sull'oggetto del reclamo. Il termine "opportune" conferisce all'autorità di controllo competente un margine di discrezionalità per quanto riguarda la portata o la profondità delle indagini necessarie. Tuttavia tale potere discrezionale deve essere esercitato con la dovuta diligenza⁸⁸ e conformemente alle pertinenti disposizioni del GDPR che implicano una cooperazione reciproca.
79. Se, sulla base di un'obiezione pertinente e motivata, stabilisce che l'autorità di controllo capofila ha omesso ingiustificatamente di svolgere indagini su alcune delle questioni sollevate dal reclamo (o di affrontarle in altro modo), l'EDPB può adottare una decisione vincolante che specifichi la necessità che l'autorità di controllo capofila tratti ulteriormente la questione e svolga le indagini opportune sulle rimanenti questioni oggetto del reclamo. Nella misura in cui il progetto di decisione lo consente, in linea di principio l'autorità di controllo capofila dovrebbe innanzitutto cercare di finalizzare il progetto di decisione per quanto riguarda le questioni che non richiedono ulteriori indagini entro il termine di cui all'articolo 65, paragrafo 6.
80. Per quanto riguarda invece le questioni che richiedono ulteriori indagini, può essere necessario che l'autorità di controllo capofila apra un nuovo fascicolo. Nel caso in cui sia aperto un nuovo fascicolo al fine di affrontare le questioni rimanenti, l'autorità di controllo capofila è tenuta a rispettare tutte le disposizioni in materia di cooperazione previste dal GDPR. Può seguire la presentazione di un nuovo progetto di decisione conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, GDPR, che tratta la presunta violazione in sospenso. Nei casi in cui l'autorità di controllo capofila non sia in grado di seguire questa linea d'azione (ad esempio se esiste un legame inscindibile tra la questione che richiede ulteriori indagini e le altre parti del progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila che devono essere finalizzate), potrebbe essere necessario che questa esamini ulteriormente la questione ed elabori un progetto di decisione aggiornato.
81. In ogni caso, l'autorità di controllo capofila è tenuta ad affrontare ulteriormente la questione e a tenere informati i membri dell'EDPB in merito alle azioni intraprese. Inoltre le autorità di controllo interessate possono cercare di utilizzare i meccanismi di cooperazione e coerenza previsti dal GDPR

⁸⁷ Punto 27 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

⁸⁸ Sentenza nella causa *Schrems*, C-362/14, 6 ottobre 2015, ECLI:EU:C:2015:650, punto 63.

nel caso in cui l'autorità di controllo capofila non adempia ai propri obblighi derivanti dalla decisione di cui all'articolo 65 (ossia occupandosi delle restanti questioni da risolvere) ⁸⁹.

4.2.4 Motivazioni o informazioni fattuali insufficienti

82. Un quarto esempio di possibile obiezione pertinente e motivata riguarda la divergenza tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata in merito all'inclusione o meno di sufficienti motivazioni e/o elementi fattuali nel progetto di decisione⁹⁰. Ad esempio, un'autorità di controllo interessata potrebbe ritenere che la conclusione dell'autorità di controllo capofila inclusa nel progetto di decisione non sia adeguatamente supportata dalla valutazione effettuata e dagli elementi probatori presentati⁹¹. In tal caso l'EDPB è altresì competente ad adottare una decisione vincolante, a condizione che l'obiezione sollevata rispetti la soglia di cui all'articolo 4, punto 24), GDPR e che sia possibile individuare un nesso tra tale analisi asseritamente insufficiente e la conclusione relativa alla sussistenza di una violazione o dell'azione prevista⁹².
83. In una situazione in cui il progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila contiene motivazioni o elementi fattuali insufficienti, vi sono essenzialmente due scenari possibili.
84. Nel primo scenario, il fascicolo in base al quale l'EDPB adotta la sua decisione contiene già informazioni sufficienti che consentirebbero di affrontare la mancanza di motivazioni o di elementi fattuali sufficienti nel progetto di decisione. In tali casi, nell'ambito dell'obiezione pertinente e motivata, l'EDPB stabilisce in quale misura l'autorità di controllo capofila debba modificare il suo progetto di decisione al fine di porre rimedio all'insufficienza di motivazione, facendo riferimento agli elementi pertinenti inclusi nel fascicolo.

Esempio 5:

il progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila stabilisce una violazione del GDPR sulla base di constatazioni di fatto suffragate da prove documentali fornite nel fascicolo all'EDPB. Diverse autorità di controllo interessate presentano obiezioni pertinenti e motivate sottolineando che il nesso tra le prove documentali e la constatazione di una violazione non è sufficientemente motivato nel progetto di decisione. La decisione dell'EDPB stabilisce che l'obiezione o le obiezioni sono pertinenti e motivate e indica la corretta interpretazione giuridica e la motivazione che l'autorità di controllo capofila dovrebbe integrare nella sua decisione definitiva.

85. Nel secondo scenario, il fascicolo in base al quale l'EDPB adotta la sua decisione non contiene elementi fattuali sufficienti per affrontare l'insufficienza di motivazioni o elementi fattuali.

⁸⁹ L'EDPB ricorda la possibilità per le autorità di controllo interessate di avvalersi, se del caso, della capacità di richiedere assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 GDPR (che, in caso di mancata conformità da parte dell'autorità di controllo capofila, consente anche alle autorità di controllo interessate di adottare misure provvisorie conformemente all'articolo 66) o di richiedere un parere a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, GDPR (che è esplicitamente considerato dal legislatore come particolarmente opportuno qualora un'autorità di controllo non rispetti i propri obblighi di assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 61 GDPR). Quest'ultima procedura può, in ultima analisi, produrre una decisione vincolante dell'EDPB ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), GDPR. Cfr. anche conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella causa *Facebook Ireland Limited*, C-645/19, ECLI:EU:C:2021:5, punti da 115 a 121. Inoltre, nella sua decisione vincolante ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, l'EDPB può anche invitare l'autorità di controllo interessata a chiedere all'autorità di controllo capofila di svolgere ulteriori indagini attraverso una richiesta di assistenza reciproca ai sensi dell'articolo 61.

⁹⁰ Punto 29 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Punto 29 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

Esempio 6:

il progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila constata che non sussiste alcuna violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), GDPR e che il trattamento in questione è lecito in virtù del consenso dell'interessato. Tuttavia né il progetto di decisione né alcun altro documento del fascicolo forniscono ulteriori elementi o analisi per stabilire se le condizioni di cui all'articolo 7 GDPR siano state soddisfatte. Il progetto di decisione si limita a stabilire che il trattamento è stato legittimamente fondato sul consenso, senza fornire ulteriori motivazioni o elementi di prova. Un'autorità di controllo interessata solleva un'obiezione contro tale mancanza di motivazione, sostenendo che l'assenza di tale analisi dà adito a incertezze circa la constatazione dell'assenza di violazione nel caso di specie.

Qualora stabilisca che il fascicolo in base al quale adotta la sua decisione non contenga elementi fattuali sufficienti a porre rimedio all'insufficienza di motivazione, l'EDPB può adottare una decisione vincolante che specifichi la necessità che l'autorità di controllo capofila effettui altre indagini sulla questione o la affronti ulteriormente al fine di ottenere sufficienti informazioni fattuali, in linea con quanto specificato ai punti 79-81 sopra.

4.2.5 Aspetti procedurali

86. Un quinto esempio di possibile obiezione pertinente e motivata riguarda la divergenza tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata in merito al corretto rispetto dei requisiti procedurali imposti dal GDPR, che influisce sulle conclusioni raggiunte nel progetto di decisione⁹³.
87. L'EDPB ricorda che l'obiettivo del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR è risolvere i conflitti di opinione sul merito del caso⁹⁴. Questo non ha lo scopo di risolvere eventuali controversie relative ai requisiti procedurali o agli obblighi di cooperazione⁹⁵.
88. Un'obiezione che riguarda una divergenza in merito ai requisiti procedurali sarà considerata pertinente e motivata solo se presenta anche argomentazioni che chiariscono la diversa conclusione che l'autorità di controllo capofila avrebbe dovuto raggiungere nel suo progetto di decisione. Nella sua decisione, l'EDPB risolverà la controversia relativa alle conclusioni raggiunte nel progetto di decisione.
89. Se le carenze procedurali non consentono all'EDPB di risolvere la controversia relativa alle conclusioni raggiunte dal progetto di decisione (ad esempio a causa della mancanza di sufficienti elementi fattuali), il Comitato ricorderà l'importanza dell'obbligo di cooperazione e adotterà una decisione vincolante che specifichi la necessità che l'autorità di controllo capofila effettui altre indagini sulla questione o la affronti ulteriormente, in linea con quanto specificato ai punti 79-81 sopra, garantendo il pieno rispetto dei requisiti procedurali del GDPR che non sono stati osservati.

4.2.6 Azione prevista

90. Un sesto esempio di possibile obiezione pertinente e motivata riguarda la divergenza tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata in merito alla conformità o meno al GDPR dell'azione prevista in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento⁹⁶.

⁹³ Punto 30 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

⁹⁴ Cfr. sopra il punto 61.

⁹⁵ A tal riguardo, l'EDPB ricorda l'articolo 61, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 66 GDPR.

⁹⁶ Cfr. anche i punti 32 e successivi delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

91. L'EDPB ricorda che il considerando 150 del GDPR afferma che il meccanismo di coerenza può essere utilizzato anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie. Di conseguenza, se con la sua valutazione l'EDPB individua delle carenze nelle argomentazioni che hanno condotto all'imposizione della sanzione pecuniaria in questione, incaricherà l'autorità di controllo capofila di ricalcolare la sanzione pecuniaria e di porre rimedio alle carenze individuate⁹⁷.
92. Le sanzioni pecuniarie non sono in alcun modo l'unica azione che l'autorità di controllo può prevedere. Un'obiezione pertinente e motivata può pertanto riguardare anche altre azioni previste, tenendo conto della gamma di poteri di cui all'articolo 58, paragrafo 2, GDPR. Ogni misura prevista dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità al regolamento, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso⁹⁸. In tale contesto, occorre ricordare che la decisione di archiviare o rigettare, in tutto o in parte, un reclamo costituisce anche un'azione prevista che può formare l'oggetto di un'obiezione pertinente e motivata.

Qualora, sulla base di un'obiezione pertinente e motivata, stabilisca che l'azione prevista nel progetto di decisione non è conforme al GDPR, l'EDPB incaricherà l'autorità di controllo capofila di riesaminare l'azione prevista e di modificare il progetto di decisione conformemente alla decisione vincolante dell'EDPB.

5 DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATI

5.1 Applicabilità

93. Il diritto di essere ascoltati prima che un'amministrazione adotti una misura che arrecherebbe pregiudizio a una persona è sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed è da tempo riconosciuto come principio generale del diritto dell'UE⁹⁹. Il diritto di essere ascoltati è menzionato anche all'articolo 16 del Codice europeo di buona condotta amministrativa e si riflette nell'articolo 11 del regolamento interno.
94. L'articolo 41 della Carta non è rivolto agli Stati membri, ma unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione europea¹⁰⁰. Tuttavia il diritto di essere ascoltati è stato riconosciuto anche come "*parte integrante del rispetto dei diritti della difesa, principio generale del diritto dell'Unione*"¹⁰¹ e si applica pertanto anche quando gli Stati membri adottano decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE¹⁰².
95. Il diritto di essere ascoltati si applica ai procedimenti amministrativi il cui esito probabilmente inciderà sugli interessi della persona (giuridica o fisica). Esso si applica anche alle situazioni in cui l'amministrazione del diritto dell'UE è divisa o condivisa tra l'UE e gli Stati membri (i cosiddetti

⁹⁷ Punto 34 delle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata.

⁹⁸ Considerando 129 del GDPR.

⁹⁹ Cfr. ad esempio la sentenza nella causa *Francia/Commissione*, C-301/87, 14 febbraio 1980, punto 29.

¹⁰⁰ Cfr. ad esempio la sentenza nella causa *Cicala*, C-482/10, 21 dicembre 2011, ECLI:EU:C:2011:868, punto 28.

¹⁰¹ Cfr. ad esempio la sentenza nella causa *Mukarubega*, C-166/13, 5 novembre 2014, ECLI:EU:C:2014:2336, punto 45.

¹⁰² *Ibid.*, punto 46. Cfr. inoltre le sentenze nelle cause *Glencore Agriculture Hungary Kft.*, C-189/18, 16 ottobre 2019, ECLI:EU:C:2019:861, punto 39 ("[...] Tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniquale esse adottano misure che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quand'anche la normativa dell'Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità") e *Teodor Ispas*, C-298/16, 9 novembre 2017, ECLI:EU:C:2017:843, punto 26. Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella causa *Teodor Ispas*, C-298/16, 7 settembre 2017, ECLI:EU:C:2017:650, punti da 35 a 69.

"procedimenti composti"¹⁰³). L'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea fa riferimento a provvedimenti individuali che arrecherebbero pregiudizio alla persona, senza specificare che il provvedimento contestato dovrebbe essere avviato nei suoi confronti¹⁰⁴.

96. L'articolo 65, paragrafo 2, GDPR stabilisce che la decisione dell'EDPB "*è [...] trasmessa all'autorità di controllo capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante*". L'articolo 65, paragrafo 2, GDPR riflette il fatto che la decisione vincolante dell'EDPB mira a risolvere una controversia emersa tra due o più autorità nazionali di controllo. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 60 GDPR, l'autorità di controllo capofila avrà condiviso la propria analisi giuridica nel progetto di decisione e in relazione alle obiezioni sollevate durante la procedura di cooperazione. Analogamente, l'autorità di controllo interessata o le autorità di controllo interessate avranno condiviso le proprie obiezioni in relazione al progetto di decisione, compresi eventuali elementi a sostegno della loro obiezione. Inoltre sia l'autorità di controllo capofila sia le autorità di controllo interessate possono condividere le loro opinioni nel corso della preparazione e dell'adozione della decisione dell'EDPB¹⁰⁵.
97. L'articolo 65, paragrafo 2, GDPR conferma inoltre che la decisione dell'EDPB è trasmessa direttamente e unicamente all'autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate. Tuttavia la decisione adottata dall'EDPB a livello europeo è vincolante per l'autorità di controllo capofila o, a seconda dei casi, per l'autorità di controllo interessata cui è stato proposto il reclamo ed è pertanto determinante per l'esito della procedura a livello nazionale. Essa può quindi incidere anche sugli interessi delle persone che hanno preso parte alla procedura che ha dato luogo al progetto di decisione.
98. Di conseguenza, a ciascuna delle persone cui la decisione potrebbe arrecare pregiudizio, in particolare i titolari del trattamento e/o i responsabili del trattamento destinatari del progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila, nonché a qualsiasi altra persona cui la decisione potrebbe arrecare pregiudizio, deve essere riconosciuto il diritto di essere ascoltati in relazione alla questione sottoposta all'EDPB a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, dell'articolo 63 e dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR.

5.2 Finalità

99. La Corte afferma che il diritto di essere ascoltati garantisce "*a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell'adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi*"¹⁰⁶. Come chiarito dalla CGUE, la finalità della regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva

¹⁰³ Per quanto riguarda i procedimenti composti, cfr. ad esempio le conclusioni dell'avvocato generale Compos Sánchez-Bordana nella causa *Silvio Berlusconi*, C-219/17, 27 giugno 2018, ECLI:EU:C:2018:502, punti da 57 a 79. Cfr. anche Brito Bastos, F., "Beyond Executive Federalism. The Judicial Crafting of the Law of Composite Administrative Decision-Making", tesi presentata per la valutazione in vista del conseguimento del titolo di Dottore in Giurisprudenza dell'Istituto universitario europeo, Firenze, 13 giugno 2018, in particolare pagg. 120-163.

¹⁰⁴ Craig, P., "Article 41 - Right to Good Administration", *EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary*, a cura di Steve Peers, et al., Bloomsbury Publishing, 2014, pag. 1079.

¹⁰⁵ Tuttavia, a norma del regolamento interno, in circostanze eccezionali l'EDPB può decidere di prendere in considerazione ulteriori documenti (articolo 11, paragrafo 2, in fine, del regolamento interno).

¹⁰⁶ Cfr. per esempio le sentenze nelle cause *M.M.*, C-277/11, 22 novembre 2012, EU:C:2012:744, punto 87; *Mukarubega*, punto 46; *Glencore Agriculture Hungary*, punto 39, e giurisprudenza ivi citata.

deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l'autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona coinvolta, la suddetta regola ha in particolare l'obiettivo di consentire a quest'ultima di correggere un errore o far valere elementi relativi alla sua situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro¹⁰⁷.

100. Il diritto di replica è parte del diritto di essere ascoltati, in quanto *"un procedimento amministrativo del genere esige che l'interessato [...] sia in grado di prendere posizione e di far conoscere la sua opinione sulla rilevanza dei fatti nonché eventualmente sui documenti presi in considerazione dall'istituzione comunitaria"*¹⁰⁸. Fatta eccezione per i casi in cui la legislazione prevede espressamente la possibilità di un'audizione, come nei procedimenti in materia di concorrenza, il diritto di essere ascoltati non implica necessariamente un'audizione¹⁰⁹.

5.3 Tempistica

5.3.1 A livello nazionale e prima del deferimento all'EDPB

101. Prima che l'EDPB sia incaricato di adottare una decisione vincolante, ogni autorità di controllo ha l'obbligo di rispettare il diritto di essere ascoltati nel contesto della relativa procedura nazionale, in quanto principio generale del diritto dell'UE¹¹⁰. Ogni autorità di controllo deve infatti *"rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio"*¹¹¹. Il diritto di essere ascoltati si applica indipendentemente dal fatto che il caso abbia o meno carattere transfrontaliero.

102. Anche in assenza di disposizioni specifiche nel diritto nazionale, l'autorità di controllo capofila dovrebbe, prima di procedere all'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, garantire che la procedura condotta a livello nazionale tenga conto dei requisiti del diritto di essere ascoltati quale principio generale del diritto dell'Unione.

5.3.2 Durante la valutazione della completezza del fascicolo

103. Qualora l'autorità di controllo capofila sottoponga la questione al segretariato al fine di ottenere una decisione vincolante dell'EDPB a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, questo dovrebbe valutare a quali persone la decisione dell'EDPB potrebbe arrecare pregiudizio ai sensi dell'articolo 41 della Carta. Esso dovrebbe inoltre valutare se a ciascuna delle persone in questione sia stata offerta la possibilità di esercitare il proprio diritto di essere ascoltate.

104. Non è sufficiente che l'autorità di controllo capofila abbia ascoltato le persone cui potrebbe essere arrecato pregiudizio nel corso della procedura nazionale, prima dell'adozione del progetto di decisione

¹⁰⁷ Sentenza nella causa *Glencore*, punti 41 e 52.

¹⁰⁸ Cfr. ad esempio la sentenza nella causa *technische Universität München*, C-269/90, 21 novembre 1991, punto 25.

¹⁰⁹ Cfr. articolo 12 del regolamento n. 773/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18). Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Wahl nella causa *SKW Stahl-Metallurgie GmbH e Holding AG/Commissione europea*, C-154/14, 3 settembre 2015, ECLI:EU:C:2015:543, punti da 45 a 47.

¹¹⁰ Cfr. punti 95 sopra.

¹¹¹ Considerando 129 del GDPR.

ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, GDPR. Prima che l'EDPB sia in grado di risolvere la controversia, il diritto di essere ascoltati deve essere riconosciuto anche in relazione a eventuali obiezioni sollevate in relazione al progetto di decisione, in particolare se l'autorità di controllo capofila decide di non dare seguito all'obiezione (o la considera non pertinente e/o motivata).

105. Nel sottoporre la questione al segretariato, l'autorità di controllo capofila dovrebbe dimostrare in che modo il diritto di essere ascoltati è stato riconosciuto alle persone che ne beneficiano nel corso della procedura nazionale che porta al progetto di decisione. Per quanto riguarda i documenti condivisi al momento della presentazione della questione al segretariato, l'autorità di controllo capofila dovrebbe indicare specificamente se tali documenti (o il loro contenuto pertinente¹¹²) siano o meno soggetti al diritto di essere ascoltati e in relazione a quali persone¹¹³. È necessario che siano fornite anche le risposte o le sintesi dell'audizione o delle audizioni.
106. Il riconoscimento del diritto di essere ascoltati è un elemento essenziale della procedura, in mancanza del quale l'EDPB non può risolvere la questione oggetto della controversia. Di conseguenza, la raccolta e la verifica delle informazioni pertinenti sono effettuate nel contesto del controllo della completezza del fascicolo, prima che la questione sia deferita all'EDPB. Solo dopo che il segretariato ha effettuato tutte le verifiche pertinenti, il presidente è in grado di dichiarare il fascicolo completo¹¹⁴.
107. Se esistono documenti o informazioni pertinenti che non sono stati soggetti al diritto di essere ascoltati, il presidente può incaricare il segretariato di chiedere alle autorità di controllo (autorità di controllo capofila / autorità di controllo interessata) di adottare le misure necessarie per consentire a qualsiasi parte che potrebbe essere interessata di essere ascoltata. Se necessario, il presidente può incaricare il segretariato di adottare misure intese a garantire direttamente il diritto di essere ascoltati a livello dell'EDPB. In entrambi i casi, le persone cui sarebbe arrecato pregiudizio sono invitate a esercitare il diritto di essere ascoltate sui documenti o sulle informazioni pertinenti entro un termine specifico, tenendo conto della complessità della questione (nonché delle eventuali esigenze di traduzione).

6 ACCESSO AL FASCICOLO

108. Il diritto a una buona amministrazione comprende il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale¹¹⁵.

¹¹² Ai fini della procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, il cui ambito di applicazione è limitato alla composizione delle controversie relative alle obiezioni sollevate, il diritto di essere ascoltati non deve necessariamente estendersi a elementi che esulano dall'oggetto della controversia.

¹¹³ Cfr. articolo 11, paragrafo 2, lettera f), del regolamento interno, che specifica che l'autorità di controllo capofila, nel sottoporre la questione al segretariato, dovrebbe includere, tra l'altro, *"conformemente all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le osservazioni scritte raccolte dall'autorità di controllo capofila con riguardo alle persone alle quali la decisione del Comitato potrebbe recare pregiudizio, unitamente alla conferma, suffragata da elementi probatori, dei documenti che, fra quelli presentati al Comitato stesso, sono stati trasmessi a dette persone quando sono state invitate a esercitare il diritto al contraddittorio, oppure a una chiara indicazione degli elementi rispetto ai quali quanto sopra non si è verificato"*.

¹¹⁴ Cfr. anche la sezione 3.2 sopra.

¹¹⁵ Articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'autorità di controllo che agisce per conto dell'EDPB non può fare un riferimento generale alla riservatezza per giustificare il rifiuto totale di divulgare i documenti contenuti nel fascicolo alle persone cui è stato arrecato pregiudizio, né può fornire pagine vuote in quanto contenenti segreti commerciali senza fornire una versione non riservata più comprensibile o una sintesi dei documenti.

109. L'accesso ai documenti e alle informazioni su cui si basa una decisione amministrativa è strettamente connesso al diritto di essere ascoltati¹¹⁶. In forza di tale principio, "i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli *elementi sui quali l'amministrazione intende fondare la sua decisione*"¹¹⁷.
110. Il diritto di accesso al fascicolo dell'EDPB nell'ambito del diritto a una buona amministrazione è distinto dal diritto generale di accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi europei a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001¹¹⁸, dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE o dell'articolo 42 della Carta¹¹⁹. Il diritto di accesso al fascicolo e il diritto di accesso ai documenti sono soggetti a criteri ed eccezioni diversi e perseguono finalità diverse.
111. Il diritto di accesso al fascicolo si estende ai documenti condivisi con l'EDPB per risolvere la controversia conformemente alla procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), a meno che non contengano segreti commerciali di altre imprese, informazioni riservate, in base alla valutazione dell'EDPB caso per caso.
112. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni dell'EDPB o delle autorità di controllo (ad esempio corrispondenza per posta elettronica o documenti preparatori). In particolare, il diritto di accesso non si estende agli scambi tra l'EDPB e i suoi membri una volta avviata la procedura¹²⁰.

¹¹⁶ Conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella causa *Teodor Ispas*, C-298/16, 7 settembre 2017, ECLI:EU:C:2017:650, punti 117 e successivi.

¹¹⁷ Conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella causa *Teodor Ispas*, C-298/16, 7 settembre 2017, ECLI:EU:C:2017:650, punti 117 e successivi. Cfr. nello stesso senso anche le conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella causa *Glencore Agriculture Hungary Kft.*, C-189/18, 16 ottobre 2019, ECLI:EU:C:2019:861, punto 51.

¹¹⁸ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce che qualsiasi cittadino dell'UE e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni dell'UE, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite in detto regolamento.

¹¹⁹ Articolo 32 del regolamento interno.

¹²⁰ Cfr. anche l'articolo 33 del regolamento interno.

7 L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

113. Il diritto a una buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea comprende anche l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni¹²¹.
114. L'obbligo di motivazione implica che il destinatario della decisione sia informato dei **motivi in fatto e in diritto** sui quali essa si fonda, così da poter decidere se richiedere o meno un controllo giurisdizionale e facilitare l'esercizio di tale controllo da parte delle autorità giurisdizionali¹²².
115. L'EDPB deve articolare, in modo chiaro e inequivocabile, la motivazione sottesa alla propria decisione in modo da consentire alle persone interessate di conoscere le ragioni di detta decisione. Sebbene non debba indicare *tutti* i motivi di diritto e di fatto alla base della decisione, l'EDPB è tenuto a spiegare quelli che hanno avuto un'importanza *decisiva*¹²³. Analogamente, anche l'EDPB non è tenuto ad adottare una posizione esplicita su tutte le obiezioni sollevate. È sufficiente che la decisione esponga, in modo chiaro e inequivocabile, le principali questioni di fatto e di diritto sulle quali si basa e che sono necessarie per comprendere la motivazione che ha portato l'EDPB ad adottarla. Ciò che conta, in ultima analisi, è che la motivazione dell'EDPB consenta a tutte le persone interessate dalla decisione di verificare se le disposizioni pertinenti siano state applicate correttamente.
116. Nella sua motivazione l'EDPB è tenuto a esporre tutti i motivi pertinenti alla base dell'adozione della decisione, compresi quelli derivanti dal contesto nazionale. Ciò significa che l'EDPB dovrebbe includere nella motivazione i fatti esposti nel progetto di decisione o nei documenti correlati nella misura in cui questi sono determinanti ai fini della sua decisione¹²⁴.
117. In relazione alle obiezioni in cui si limita a concordare con i motivi contenuti nel progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila o nella decisione dell'autorità di controllo capofila di non dare seguito all'obiezione pertinente e motivata (o di considerarla non pertinente o non motivata), l'EDPB può adempiere al suo obbligo di motivazione semplicemente rinviando alla posizione dell'autorità di controllo capofila, a condizione che le persone interessate siano state informate di tali posizioni dell'autorità di controllo capofila e abbiano avuto la possibilità di essere ascoltate in relazione a tali posizioni¹²⁵.
118. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la decisione vincolante adottata dall'EDPB sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR dovrebbe includere, in linea di principio, una sintesi della

¹²¹ Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

¹²² Cfr. ad esempio la sentenza nella causa *Métropole Télévision SA*, T-206/99, 21 marzo 2011, punto 44. Cfr. anche Craig, P., "Article 41 - Right to Good Administration", *EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary*, a cura di Steve Peers, et al., Bloomsbury Publishing, 2014, pag. 1085.

¹²³ Cfr. ad esempio le sentenze del Tribunale nelle cause *L'Air liquide*, T-185/06, 16 giugno 2011, EU:T:2011:275, punto 64; *Ryanair Ltd*, T-123/09, 28 marzo 2012, EU:T:2012:164, punti 178 e 179; e *FIH Holding A/S*, T-386/14, 15 settembre 2016, EU:T:2016:474, punto 94.

¹²⁴ Sulla base di Brito Bastos, F., "Beyond Executive Federalism. The Judicial Crafting of the Law of Composite Administrative Decision-Making", tesi presentata per la valutazione in vista del conseguimento del titolo di Dottore in Giurisprudenza dell'Istituto universitario europeo, Firenze, 13 giugno 2018, pag. 176 e successive.

¹²⁵ *Ibid.*

controversia e una valutazione del rispetto delle condizioni per l'adozione di una decisione vincolante. Per ciascuna obiezione sollevata, l'EDPB, in linea di principio, dovrà¹²⁶:

- sintetizzare gli elementi principali del progetto di decisione connessi all'oggetto dell'obiezione;
- sintetizzare gli elementi principali dell'obiezione sollevata;
- sintetizzare la posizione dell'autorità di controllo capofila o dell'autorità di controllo interessata in relazione all'obiezione sollevata; e
- sintetizzare la posizione delle persone cui potrebbe essere arrecato pregiudizio in relazione all'obiezione.

Una volta presentati gli elementi pertinenti, in relazione a ciascuna obiezione sollevata, l'EDPB valuterà se l'obiezione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 24 GDPR e, in caso affermativo, affronterà il merito dell'obiezione nella decisione vincolante¹²⁷.

119. I dispositivi della decisione dovrebbero essere chiaramente indicati come tali e inclusi alla fine della decisione, rendendo esplicito in che misura l'autorità competente è tenuta/non è tenuta a modificare il suo progetto di decisione prima che sia finalizzato.

8 RICORSI GIURISDIZIONALI

120. L'articolo 47 della Carta garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Ciò è legato alla necessità di garantire la compatibilità degli atti delle istituzioni dell'UE con il suo ordinamento giuridico, compito generalmente affidato alla Corte di giustizia e alle autorità giurisdizionali dell'Unione europea.

121. Una buona condotta amministrativa implica l'informazione delle persone interessate dalla misura della possibilità di usufruire del meccanismo di ricorso¹²⁸. La decisione dell'EDPB farà riferimento alle possibilità di ricorso (ossia di richiesta di annullamento), mentre l'autorità di controllo competente farà riferimento ai meccanismi di ricorso disponibili a livello nazionale. Nella sua decisione definitiva

¹²⁶ Il progetto di decisione vincolante dell'EDPB dovrebbe, in linea di principio, sintetizzare i principali elementi dei fatti che precedono la controversia, unitamente a una sintesi delle principali argomentazioni adottate, a meno che la formulazione specifica utilizzata sia essenziale ai fini di un'adeguata discussione/comprendimento della questione.

¹²⁷ Va osservato che l'EDPB non prende posizione sul merito di eventuali questioni sostanziali sollevate da obiezioni ritenute non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, punto 24, GDPR. In tal caso, la decisione dell'EDPB non pregiudica in alcun modo le valutazioni che questo può essere chiamato a effettuare in altri casi, anche riguardanti le stesse parti, tenendo conto del contenuto del progetto di decisione in questione e delle obiezioni sollevate dalle autorità di controllo interessate.

¹²⁸ Cfr. anche il punto 3, terzo trattino, del "Codice di buona condotta amministrativa" della Commissione: "[q]uando il diritto comunitario lo prevede, le decisioni notificate devono indicare chiaramente la possibilità di un ricorso ed illustrarne le modalità (nome e indirizzo amministrativo della persona o dell'ufficio cui inoltrare il ricorso e termine per la sua presentazione). Se del caso, le decisioni dovrebbero indicare la possibilità di adire le vie giudiziarie e/o di presentare una denuncia al Mediatore europeo, in conformità dall'articolo 230 e dell'articolo 195 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea". Mediatore europeo, "Codice di buona condotta amministrativa", articolo 19 - Indicazione delle possibilità di ricorso: "[u]na decisione dell'istituzione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona deve contenere un'indicazione delle possibilità di ricorso disponibili per impugnare la decisione. Essa indica in particolare la natura dei mezzi di ricorso, gli organismi presso i quali possono essere esperiti, nonché i termini per farlo. In particolare, le decisioni fanno riferimento alla possibilità di avviare procedure giudiziarie e presentare denunce dinanzi al Mediatore alle condizioni indicate rispettivamente agli articoli [263] e [228 TFUE]".

l'autorità di controllo competente può anche scegliere di fare riferimento alle possibilità di richiesta di annullamento della decisione dell'EDPB sulla base della quale è stata adottata la decisione definitiva, come chiarito dal considerando 143 del GDPR (oltre a fornire informazioni su possibili meccanismi di ricorso a livello nazionale in relazione alla sua decisione definitiva).

122. Sebbene il considerando 143 faccia riferimento alla possibilità per le persone direttamente e individualmente interessate da una decisione dell'EDPB di proporre un ricorso di annullamento dinanzi alla CGUE, la questione della legittimazione ad agire sarà valutata, in ultima analisi, dalla CGUE alla luce delle condizioni di cui all'articolo 263 TFUE¹²⁹.
123. Un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia non sospende gli effetti della decisione dell'EDPB¹³⁰. Le autorità di controllo competenti dovranno pertanto rispettare la decisione dell'EDPB adottata sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR, nonostante il ricorso. Ciò non pregiudica il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento a livello nazionale, conformemente all'articolo 78 GDPR.

8.1 Autorità di controllo

124. L'articolo 65, paragrafo 2, GDPR chiarisce che le decisioni adottate dall'EDPB sulla base dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), GDPR sono vincolanti per l'autorità di controllo capofila e per tutte le autorità di controllo interessate. Le autorità di controllo nazionali sono tenute ad adottare la loro decisione definitiva sulla base della decisione dell'EDPB. L'articolo 65, paragrafo 2, chiarisce inoltre che la decisione è un atto "trasmesso" all'autorità di controllo capofila e alle autorità di controllo interessate; dunque questa non è rivolta direttamente a soggetti terzi¹³¹.
125. Ai sensi del considerando 143 del GDPR, in quanto destinatari di tali decisioni, le autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due mesi dalla loro notifica, conformemente all'articolo 263 TFUE. Ciò significa, tra l'altro, che le autorità di controllo che propongono un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia contro una decisione vincolante dell'EDPB dovrebbero farlo invocando uno dei motivi di annullamento elencati all'articolo 263 TFUE.
126. Sebbene solo l'autorità di controllo capofila e alcune autorità di controllo interessate (a norma dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, GDPR) adottino la loro decisione nazionale sulla base della decisione vincolante dell'EDPB, la decisione è trasmessa a tutte le autorità di controllo interessate coinvolte nel caso transfrontaliero. L'articolo 65, paragrafo 2, GDPR menziona tutte le autorità di controllo interessate quali destinatari della decisione; inoltre la decisione nazionale definitiva è il risultato di un processo co-decisionale fortemente influenzato dalla decisione dell'EDPB. Di conseguenza, tutte le autorità di controllo interessate in un determinato caso transfrontaliero (cfr. articolo 4, punto 22), GDPR) sono "destinatari" della decisione e sono pertanto legittimate a proporre un ricorso per il suo annullamento.
127. Sebbene le autorità di controllo interessate, in qualità di membri dell'EDPB, acquisiscano conoscenza del contenuto della decisione vincolante dell'EDPB al momento della sua adozione a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, GDPR, il termine di ricorso decorre dalla data della notifica della decisione

¹²⁹ Cfr. ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2022, WhatsApp Ireland Ltd, T-709/21, ECLI:EU:T:2022:783, in particolare punti 33 e seguenti.

¹³⁰ Articolo 278 TFUE (ex articolo 242 TCE): "I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato".

¹³¹ Cfr. anche il punto 98 sopra.

da parte del segretariato dell'EDPB, che agisce per conto del presidente¹³² e utilizza il sistema d'informazione e di comunicazione interna¹³³.

¹³² Cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale nella causa *Access Info Europe/Consiglio*, T-233/09, ECLI:EU:T:2011:105, punto 28 ("*In presenza di una notifica al destinatario per il calcolo del termine di ricorso [...] si deve prendere in considerazione quest'ultima data e non quella in cui si è avuta conoscenza dell'atto, criterio quest'ultimo che interviene solo in via subordinata in mancanza di notifica*").

¹³³ Cfr. articolo 17 del regolamento interno dell'EDPB.

8.2 Titolare del trattamento, responsabile del trattamento, reclamante o altra entità

128. Entità diverse dai destinatari possono avere il diritto di proporre un ricorso per l'annullamento della decisione vincolante dell'EDPB dinanzi alla Corte di giustizia, qualora la decisione le interessi direttamente e individualmente, alle condizioni di cui all'articolo 263 TFUE¹³⁴.
129. Il considerando 143 indica esplicitamente che i titolari del trattamento, i responsabili del trattamento o i reclamanti possono essere direttamente e individualmente interessati da una decisione vincolante dell'EDPB. Tuttavia la Corte di giustizia dà un'interpretazione restrittiva di tali prescrizioni ed è pertanto necessaria un'analisi caso per caso¹³⁵.
130. Fatto salvo il diritto ai sensi dell'articolo 263 TFUE, ogni persona fisica o giuridica può proporre un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro le decisioni definitive adottate dalle autorità di controllo che producono effetti giuridici nei confronti di detta persona¹³⁶. Tale diritto deve essere esercitato conformemente alla legislazione nazionale applicabile. L'articolo 78, paragrafo 4, GDPR specifica che, qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del Comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all'autorità giurisdizionale.
131. Se una decisione dell'autorità di controllo che attua una decisione dell'EDPB ai sensi dell'articolo 65 GDPR è impugnata dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione la validità della decisione dell'EDPB, tale autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione dell'EDPB ai sensi dell'articolo 65 GDPR. Qualora ritenga la decisione non valida, esso deve deferire la questione di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE¹³⁷.
132. Tuttavia un'autorità giurisdizionale nazionale non può deferire una questione relativa alla validità di una decisione dell'EDPB se la persona fisica o giuridica che lo ha richiesto si trovava nelle condizioni giuridiche di proporre un ricorso per l'annullamento di tale decisione dinanzi alla CGUE (specialmente se direttamente e individualmente interessata da siffatta decisione), ma non ha proceduto in tal senso entro il termine di due mesi stabilito dall'articolo 263 TFUE. Pertanto, se decidono di non proporre un ricorso per l'annullamento della decisione vincolante dell'EDPB, le persone direttamente e individualmente interessate non avranno la possibilità di contestarne la validità dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali.

¹³⁴ Considerando 143 del GDPR.

¹³⁵ Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Bobek nella causa *Facebook Ireland Limited*, C-645/19, ECLI:EU:C:2021:5, nota 52, e l'ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2022, *WhatsApp Ireland Ltd*, T-709/21, ECLI:EU:T:2022:783, in particolare i punti 33 e seguenti.

¹³⁶ Considerando 143 del GDPR. Le decisioni riguardano l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi, o l'archiviazione o il rigetto dei reclami; tale diritto non comprende le misure giuridicamente non vincolanti.

¹³⁷ Considerando 143 del GDPR.